

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Sanità
Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti-PDF011

Via Conte di Ruvo n. 74 - 65100 – PESCARA
Responsabile procedimento: Dott. Giuseppe Bucciarelli
PEC: dpf011@pec.regione.abruzzo.it

- Ai Direttori Generali delle AASSLL
della Regione Abruzzo
[loro indirizzi e-mail](#)
- Ai Direttori dei Dipartimenti di
Prevenzione delle AASSLL
della Regione Abruzzo
[loro indirizzi e-mail](#)
- Ai Direttori dei Servizi Veterinari delle
AA.SS.LL. della Regione Abruzzo
[loro indirizzi e-mail](#)
- Ai Direttori dei S.I.A.N. delle
AA.SS.LL. della Regione Abruzzo
[loro indirizzi e-mail](#)
- All' Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
dell'Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it
- e p.c. Ai Dirigente del Servizio Riforme
Istituzionali e Territoriali
dpa005@regione.abruzzo.it
- Ai Direttore del Dipartimento Agricoltura
dpd@regione.abruzzo.it
- Ai Direttore del Dipartimento Sanità
dpf@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Indirizzi operativi per il pagamento delle tariffe di cui al D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117." nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l'impiego delle somme riscosse.
Stesura definitiva a seguito dei suggerimenti pervenuti dalle AA.SS.LL. regionali.



Il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n.32, è entrato in vigore il 1° gennaio 2022 abrogando il Decreto Legislativo n. 194/2008 tuttavia pervengono allo scrivente Servizio richieste di chiarimenti circa le tariffe da applicare per le prestazioni relative ai controlli ufficiali e per quelle a richiesta dei privati, in applicazione del decreto stesso.

Il decreto legislativo n. 32/2021, com'è noto, è diretto a disciplinare gli aspetti legati alla gestione delle modalità di finanziamento dei Controlli Ufficiali e delle altre attività Ufficiali effettuate dalle AA.SS.LL., quali autorità competenti sul territorio, per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.

Il presente documento intende chiarire alcuni aspetti della normativa ed offrire agli operatori delle Aziende Sanitarie regionali specifici indirizzi operativi per l'applicazione delle tariffe, la gestione della rendicontazione e l'impiego delle somme riscosse ma, soprattutto, intende evitare la difformità applicativa delle stesse norme sul territorio regionale.

Si è colta inoltre l'occasione per porre una particolare attenzione sull'impiego delle somme riscosse da parte delle AA.SS.LL. regionali che, come disciplinato dalla norma, **sono destinate e rigidamente vincolate, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.** Per questo è stata rigorosamente disciplinata l'attività di gestione delle somme introitate dalle AA.SS.LL. attraverso uno specifico "Piano di Utilizzo" che, proposto dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione al Direttore Generale della ASL, sarà da questi approvato con proprio atto deliberativo.

Nel ribadire che le tariffe di cui al D.lgs. n. 32/2021 sono sempre a carico degli Operatori dei settori interessati, si deve sottolineare l'aspetto innovativo del Decreto, che si è concretizzato nella modalità di "genesì" della tariffa, passando da una concezione prettamente "standard" utilizzata finora (*a prestazione uguale corrispondeva la medesima tariffa, indipendente dalla durata della prestazione*) all'attribuzione di un valore preciso al tempo dedicato dall'operatore nell'attività specifica (*valore "orario" della funzione*).

Restano calcolate su base "forfettaria", ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento 625/2017, le tariffe per il riconoscimento, per la registrazione e i successivi aggiornamenti, degli stabilimenti dei settori interessati, nonché le tariffe per l'ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento) o l'ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

E' utile rimarcare che le nuove disposizioni tariffarie non si applicano agli operatori della produzione primaria, nonché alle operazioni associate (come definite dall'art. 2, lett. b, c e d del decreto), a questa direttamente connesse (es. il trasporto). Gli stessi sono soggetti alle tariffe solamente nei casi seguenti:

- riconoscimento e registrazione dello stabilimento;
- controlli ufficiali originariamente non programmati;
- controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta;
- le autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 15 del decreto.

Sono altresì esclusi:



- gli Enti del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ;
- le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione Civile di cui al Decreto Legislativo 02/01/2018, n. 1;
- i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (art. 6 co. 10 D. Lgs. n. 32/2021 nei limiti di cui al comma 6).

La Regione Abruzzo, ai fini dell'applicazione sia del D. Lgs 2 febbraio 2021, n. 32, sia dei Decreti Legislativi nn. 134, 135, e 136 del 5 agosto 2022, concernenti l'adeguamento delle disposizioni nazionali in materia di sanità animale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (Animal Health Law) relativo alle malattie animali trasmissibili, frutto della recente strategia dell'Unione in materia di sanità animale, si è attivata per adeguare le proprie procedure (Deliberazioni di Giunta Regionale, modelli, circolari etc...), tuttora in fase di confronto a livello Nazionale tra le varie Regioni (ad es. il tariffario unico) per le prestazioni non coperte dal Decreto.

Nel frattempo, naturalmente, le competenze e le tariffe stabilite dai Decreti Legislativi, in base al principio della gerarchia delle fonti, prevalgono sulle disposizioni regionali (*peraltro di carattere amministrativo*) e, conseguentemente, le tariffe regionali di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2183/1999, n. 1001/2000 n. 1212/2003, n. 950/2006 e n. 1146/2007 rimangono applicabili solo ed esclusivamente per tutte le ipotesi tariffarie non contemplate dal D. Lgs. n. 32/2021.


In questa sede sembra anche opportuno riferire in ordine alla tariffazione delle attività di vigilanza sulla riproduzione animale svolta dalle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo in sede di controllo annuale sulle stazioni di monta, sul quale si è dedotta la riconducibilità nel contesto del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, nonché nel più generale ambito applicativo del D. Lgs n. 106/2012 nella parte in cui prevede la gratuità delle prestazioni rese dagli II.ZZ.SS. in favore delle AA.SS.LL..

In tale merito l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, con propria nota prot. n. 4409 del 29.02.2023, ha interpellato il Ministero della Salute e si è in attesa dello specifico ed autorevole parere del Dicastero competente.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) ex art. 12, comma 1, legge n. 136/1991 in quanto **la stessa è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia** e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti.

Per quanto attiene infine all'applicazione dell' I.V.A. sulle prestazioni di medicina veterinaria rese dalle AA.SS.LL., nel cui merito la Regione Abruzzo si è già espressa in passato, giova ricordare che con circolare n. 28 del 20.3.1992 (su G.U. n. 179 del 31.07.1992) e, soprattutto in esito alla circolare del Ministero delle Finanze n. 12 /1992, con la quale ultima vengono praticamente definite quali, tra le prestazioni rese dalle AUSL, nell'ambito del servizio di medicina veterinaria, siano da ricomprendere nel campo dell'applicazione del tributo (*attività elencate ai punti sub. b) e sub. c) della circolare*) e quali invece, rientrando nell'ambito delle finalità generali di tutela della salute pubblica, esulino dal campo di applicazione dell'imposta in quanto le stesse, rese dalle AA.SS.LL. in veste di pubblica utilità, non realizzano esercizio di attività commerciale, requisito espressamente contemplato dall'art. 4, comma 1 del DPR n. 633/1972 per l'assoggettamento al tributo (*attività elencate al punto sub. a) della circolare*).

Si specifica da ultimo che il presente documento è volutamente privo di ulteriore modulistica di riferimento (*oltre quella già inserita nel decreto*) al fine di non appesantire, oltre il dovuto, l'azione amministrativa dei singoli Servizi Dipartimentali delle AA.SS.LL. regionali che, a questo punto, potranno disporre anche della modulistica nel frattempo già autonomamente predisposta, sempre comunque se la stessa non si ponga in contrasto sia con le disposizioni del D. Lgs n. 32/2021, sia con le indicazioni operative qui fornite.



Al fine di permettere una capillare diffusione di queste notizie sul territorio si pregano i Dipartimenti in indirizzo di trasmettere le notizie della presente comunicazione agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e/o ai Comuni ricadenti sul territorio di competenza.

Agli Indirizzi Operativi predisposti da questa Struttura si sono aggiunti alcuni suggerimenti e osservazioni da parte di diversi colleghi delle AA.SS.LL. regionali cui il testo è stato inviato in bozza, suggerimenti ed osservazioni che sono stati raccolti nella Sezione FAQ allegata alla presente nota.

Le osservazioni ed i suggerimenti pervenuti sono stati in parte considerati favorevolmente, procedendo ad eseguire le conseguenti modifiche alla stesura del testo originario ed in parte invece declinati per quanto di volta in volta argomentato.

Si allega:

- Indirizzi Operativi per il pagamento delle tariffe di cui al D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32;
- Sezione F A Q (Frequently Asked Questions)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32

INDIRIZZI OPERATIVI

EMISSIONE DELLE TARIFFE E RISCOSSIONE DELLE SOMME

1) *Emissione delle tariffe per i Controlli Ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina – art. 6, comma 1 e Sezioni 1 e 3 dell'Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21.*

Al fine di porre in essere le attività necessarie, l'Operatore del settore alimentare è tenuto a concordare preventivamente con il Direttore del Servizio veterinario Area B, sentito il veterinario ufficiale dello stabilimento e attraverso modalità che consenta la tracciabilità di ora e data della richiesta (ad esempio, a mezzo email), le giornate e gli orari di macellazione (Sez. 1) o di lavorazione della selvaggina (Sez.3).

Lo SVIAOA, sulla base dei dati comunicati alla ASL a cura del veterinario ufficiale, dopo l'espletamento delle attività, determina mensilmente e applica la tariffa più favorevole tra:

- quella calcolata sulla base dei quantitativi di produzione (n. capi macellati/lavorati) come previsto dalle Sezioni 1 e 3;
- quella calcolata su base oraria, ottenuta moltiplicando il numero di ore impiegate nell'effettuazione delle attività di Controllo Ufficiale tra le 6,00 e le 18,00, considerando l'ispezione ante e post mortem.

Alla tariffa oraria è applicata la maggiorazione del 30% e non si applica la previsione della tariffa più favorevole qualora, per richiesta dell'Operatore, il Controllo Ufficiale si esegua:

- tra le 18,00 e le 6,00;
- in giornata festiva;
- nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del Controllo Ufficiale o dell'altra attività ufficiale.

Qualora l'Operatore effettui più attività tra quelle previste dalle Sezioni da 1 a 5, si applica la somma delle tariffe previste per ciascuna Sezione.

Alla tariffa più favorevole per l'operatore va applicata la maggiorazione dello 0,50%, come previsto all'articolo 8 comma 4 del Decreto. Qualora, contestualmente allo svolgimento del Controllo Ufficiale in oggetto, si eseguano attività su richiesta dell'Operatore per il rilascio di certificati/attestazioni, le ore a tal fine impiegate sono tariffate a parte, secondo le modalità previste all'art. 10 comma 2 e l'importo è aggiunto alla tariffa più favorevole per l'Operatore. Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) ex art. 12, comma 1, legge n. 136/1991 in quanto la stessa è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti.



Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui sopra, fatta eccezione per le attività demandate da specifici Piani Nazionali o Regionali.

Con periodicità almeno trimestrale, lo SVIAOA (o struttura delegata) notifica all'OSA la richiesta di pagamento

L'Operatore è tenuto al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento. In caso di inadempienza, si procederà ad una nuova richiesta con all'applicazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali fermo restando, in caso di reiterato inadempimento, l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva.

2) Emissione delle tariffe per i Controlli Ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento, della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura – art. 6, comma 2 e Sezioni 2, 4 e 5 dell'Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21.

Le tariffe di queste Sezioni si applicano, a seguito di controllo ufficiale, agli Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 – All. III con la specifica disciplina nell'allegato 2)

Ai fini della determinazione della tariffa per gli stabilimenti di cui alla Sezione 4, Allegato 2, la tariffa deve intendersi riferita ai quantitativi di latte sottoposti a standardizzazione e/o trattamento termico, ad esclusione di quelli eventualmente destinati ad altra trasformazione (ad esempio la caseificazione) nello stesso stabilimento, indipendentemente che siano stati sottoposti a standardizzazione e/o trattamento termico.

Per uno stesso quantitativo di latte crudo sottoposto sia a standardizzazione sia a trattamento termico nello stesso stabilimento, la tariffa di cui alla Sezione 4, Allegato 2 si applica una sola volta.

Sulla base dei dati comunicati dall'OSA entro il 15 di ogni mese e delle ore impiegate per l'espletamento delle attività da parte dei veterinari delle aree B) e C), si applica la tariffa più favorevole tra:

- quella calcolata sulla base dei quantitativi di produzione (carne e latte introdotti e lavorati, prodotti ittici immessi in commercio), come previsto dalle Sezioni 2, 4 e 5;
- quella calcolata su base oraria, ottenuta moltiplicando il numero di ore impiegate nell'effettuazione delle attività di Controllo Ufficiale tra le 6,00 e le 18,00. Alla tariffa oraria è applicata la maggiorazione del 30%, e non si applica la previsione della tariffa più favorevole, qualora, per richiesta dell'Operatore, il Controllo Ufficiale si esegua:
 - tra le 18,00 e le 6,00;
 - in giornata festiva;
 - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del Controllo Ufficiale o dell'altra attività ufficiale.

La tariffa si applica in riferimento all'arco temporale di un mese nel corso del quale è/sono stato/i effettuato/i il/i Controllo/i Ufficiale/i. Pertanto, è possibile effettuare il confronto tra i due parametri per determinare la tariffa più favorevole. Qualora l'OSA ometta di comunicare i dati produttivi mensili, nel mese di riferimento, si applica esclusivamente la tariffa oraria, calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Decreto.

Qualora l'Operatore effettui più attività tra quelle previste dalle Sezioni da 1 a 5, si applica la somma delle tariffe previste per ciascuna Sezione.

Alla tariffa più favorevole per l'operatore va applicata la maggiorazione dello 0,50%, come previsto all'articolo 8, comma 4 del Decreto.

Nel caso un Laboratorio di sezionamento, di cui alla Sezione 2, sia altresì riconosciuto ai sensi della Sezione 6 come "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP", i dati produttivi sono calcolati sulla base delle quantità di carne commercializzate come carne fresca, anziché di quantità di carne introdotte ed è esclusa, pertanto, l'applicazione della tariffa più favorevole.

Per i Laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina, lo SVIAOA, fatto salvo quanto previsto all'art 8, comma 1 e dall'art. 9, comma 1 del Decreto, applica la tariffa più favorevole all'operatore tra:



- la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti di cui all'allegato 2, Sezione 2 sommate alle tariffe delle Sezioni 1 e/o 3 e
- la tariffa su base oraria, calcolata ai sensi dell'art 6, commi 1 e 2 per il Controllo Ufficiale rispettivamente nel macello, nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio di sezionamento (ore impiegate nell'effettuazione delle attività di Controllo Ufficiale tra le 6,00 e le 18,00, con eventuale applicazione della maggiorazione del 30% per attività effettuate tra le ore 18,00 e le ore 6,00, considerando l'ispezione ante e post mortem).

Qualora l'Operatore ometta di comunicare i dati produttivi mensili, nel mese di riferimento, si applica esclusivamente la tariffa oraria, calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Decreto.

Qualora, contestualmente allo svolgimento del Controllo Ufficiale in oggetto, si eseguano attività su richiesta dell'Operatore per il rilascio di certificati/attestazioni, le ore a tal fine impiegate sono tariffate a parte, secondo le modalità previste all'art. 10, comma 2 e l'importo è aggiunto alla tariffa più favorevole per l'Operatore.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che la stessa non è dovuta in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, citata al punto 1).

Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui sopra.

Con periodicità almeno trimestrale, i Servizi Veterinari aree B) e C) notificano all'Operatore la richiesta di pagamento.

L'Operatore è tenuto al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento. In caso di inadempienza, si procederà ad una nuova richiesta con all'applicazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali fermo restando, in caso di reiterato inadempimento, l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva ai sensi dell'art.17, comma 4, D.Lgs. 32/2021.

3) Emissione delle tariffe forfettarie annue per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti degli OSA assoggettati di cui all'Allegato 2, Sezione 6, tabella A del D. Lgs. N. 32/2021

Il nuovo decreto ha modificato l'elenco degli stabilimenti assoggettati alle tariffe forfettarie che sono dunque disciplinate dalla **Sezione 6, tabella A, dell'allegato 2 del decreto** medesimo.

In base alle nuove disposizioni, le tariffe forfettarie vengono differenziate in base al rischio basso/medio/alto degli stabilimenti non più, come disposto precedentemente, in base al quantitativo del prodotto.

Le tariffe sono applicate a prescindere dall'effettiva esecuzione del Controllo Ufficiale.

Imprese interessate

Sono assoggettati al pagamento della tariffa forfettaria annua le imprese che hanno commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una delle attività elencate nell'allegato 2 sezione 6 tabella A.

Sono inoltre e comunque obbligati al versamento delle tariffe di cui all'Allegato 2, Sezione 6, Tabella A, del D. Lgs. n. 32/2021:

- Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;
- I depositi conto terzi di alimenti;
- I depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande;
- I cash and carry.



Esclusioni

Si evidenzia che in base alle nuove disposizioni sono escluse dal pagamento della tariffa sui controlli sanitari ufficiali le attività di:

- ristorazione pubblica
- commercio al dettaglio di alimenti e bevande
- commercio ambulante
- il trasporto di alimenti e bevande conto terzi

Obblighi degli Operatori

L'Operatore appartenente a categorie di attività assoggettabili (anche potenzialmente) è obbligato a trasmettere ai competenti SIAN, SVIAOA e SVIAPZ, **entro e non oltre il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, per l'applicazione della tariffa, l'autodichiarazione:**

- sulla assoggettabilità /non assoggettabilità alle tariffe forfettarie annue;
- sulla tipologia di attività svolta di cui alla Tabella A, Sezione 6, Allegato 2 del Decreto.

Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del decreto n. 32/2021, non ci fossero variazioni delle informazioni richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione (art. 13, comma 3 del D. Lgs. N. 32/2021).

Per tutte le restanti variazioni riguardanti i dati anagrafici che prevedono una nuova notifica di aggiornamento SCIA, il SIAN/SVIAOA/SVIAPZ, procede d'ufficio agli aggiornamenti delle banche dati degli OSA assoggettati.

Il Dipartimento di Prevenzione, attraverso i Servizi competenti (SIAN, SVIAOA e SVIAPZ), **entro il 31 dicembre di ogni anno** invia, a mezzo PEC/e-mail ovvero con altro mezzo certo, a ciascun OSA la cui attività è assoggettabile, anche potenzialmente, tra quelle specificate nell'Allegato 2, Sezione 6, D. Lgs. n. 32/2021 (con l'esclusione di quelli di cui alle Sezioni da 1 a 5 dell'Allegato 2), la seguente documentazione:

- il modulo di autodichiarazione;
- il modulo di autovalutazione del coefficiente di rischio specifico per ciascun stabilimento sotto il proprio controllo.

Entro il mese di Febbraio di ogni anno, il Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., attraverso i Servizi SIAN, SVIAOA e SVIAPZ, (anche in riferimento alle precedenti banche dati ex D.lgs. n. 194/2008), verifica i dati trasmessi dagli OSA ed elabora un elenco puntuale degli Operatori assoggettati alle tariffe di cui Allegato 2, Sezione 6, D. Lgs. n. 32/2021. Detto elenco deve contenere, per ogni stabilimento di ciascun Operatore tutti i dati anagrafici, fiscali e relativo livello di rischio (basso, medio o alto) utile all'emissione della bolletta di pagamento.

Entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, lo stesso Dipartimento di Prevenzione aggiorna con frequenza appropriata l'elenco puntuale degli Operatori assoggettati alle tariffe di cui Allegato 2, Sezione 6, D.Lgs. 32/2021.

Il Dipartimento di Prevenzione, a seconda delle situazioni rilevate, avvia contestualmente le procedure di seguito indicate:

Mancato riscontro da parte dell'Operatore.

Qualora l'Operatore non abbia dato riscontro alla nota di richiesta della ASL attraverso l'invio del modello di autodichiarazione, i Direttori dei Servizi competenti predispongono elenchi degli Operatori non hanno trasmesso riscontro. Detti elenchi saranno trasmessi dal Direttore del Dipartimento/Direzione Generale, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, alla Guardia di Finanza per le eventuali verifiche che la stessa vorrà disporre. Nel caso di accertata assoggettabilità dell'Operatore, il Dipartimento di Prevenzione invia una nota a mezzo certo, di richiesta di



versamento della tariffa dovuta, per ciascun anno di omessa autodichiarazione, corredata di relativa bolletta aumentata degli interessi legali maturati.

b) Riscontro di non assoggettabilità da parte dell'Operatore.

Qualora l'Operatore fornisca riscontro mediante autodichiarazione di non assoggettabilità al regime tariffario di cui al D.Lgs. n. 32/2021, il Dipartimento di Prevenzione registra quanto dichiarato, facendo riserva di attivare le verifiche per tutti gli OSA per i quali si pone un sospetto, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza ovvero di altri strumenti e convenzioni con l'Agenzia delle Entrate.

c) Riscontro di assoggettabilità da parte dell'Operatore.

Qualora l'Operatore fornisca riscontro dichiarando la propria assoggettabilità al regime tariffario di cui al D.Lgs. n. 32/2021, il Dipartimento di Prevenzione registra quanto dichiarato e provvede a quantificare la tariffa dovuta in riferimento a quanto previsto dall'Allegato 2, Sezione 6, D.Lgs. n. 32/2021.

Calcolo delle tariffe

Tutti gli Operatori verseranno la tariffa prevista sulla base del coefficiente di rischio stabilito dalle AA.SS.LL. a seguito di:

- *valutazione del coefficiente di rischio specifico applicato al primo Controllo Ufficiale espletato (ex post), oppure*
- *valutazione dei dati forniti dall'OSA in sede di trasmissione del modello di autovalutazione, oppure*
- *valutazione di rischio ex ante, applicata dall'Autorità Competente Locale sulla base della tipologia di attività e dei dati pregressi in possesso della stessa Autorità.*

L'importo indicato dalla Sezione 6 deve essere maggiorato dello 0,50% per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall'articolo 109, paragrafo 1, Regolamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del Decreto.

- Qualora l'Operatore effettui nello stabilimento in esame sia attività tra quelle previste dalle Sezioni da 1 a 5, sia attività previste dalla Sezione 6, si applica la somma delle tariffe previste per ciascuna Sezione.
- Qualora l'Operatore effettui nello stabilimento in esame più attività tra quelle previste dalla Sezione 6, si applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attività con il livello di rischio maggiore, come previsto dall'articolo 6, comma 9 del Decreto.

Le tariffe sono applicate a prescindere dall'effettiva esecuzione del Controllo Ufficiale.

Le tariffe non si applicano agli Operatori la cui attività è iniziata in data successiva al 1° luglio dell'anno precedente alla trasmissione dell'autodichiarazione.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che la stessa non è dovuta in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, citata al punto 1).

Emissione bollette

Il Dipartimento di Prevenzione ovvero il Servizio competente, **entro il 31 marzo di ogni anno**, invia la notifica di pagamento, a mezzo certo (pec o racc. a/r)

Detta notifica dovrà contenere la specifica del termine ultimo per il pagamento della tariffa, fissato in 60 giorni dalla notifica di richiesta di pagamento, nonché, in allegato, la "bolletta".



Per gli anni successivi al primo, qualora non ci fossero variazioni delle informazioni richieste circa l'assoggettabilità, le AA.SS.LL. emetteranno la richiesta di pagamento sulla base delle ultime informazioni disponibili.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, D. Lgs. n. 32/2021, gli Operatori delle piattaforme di distribuzione degli alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry, sono sempre soggetti al pagamento delle relative tariffe ai sensi dell'articolo 6, comma 10 del Decreto.

Al fine della individuazione del Servizio procedente nei confronti degli Operatori assoggettati o assoggettabili, si fa riferimento al principio della competenza (Servizio competente esclusivo).

Per gli Operatori assoggettati o assoggettabili che trattano alimenti sia di origine vegetale che di origine animale, il Servizio procedente è il Servizio competente prevalente individuato nel Piano Locale dei Controlli dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, previa intesa con i competenti Direttori dei Servizi, secondo il principio del Servizio prevalente e del Servizio concorrente, sulla base della classificazione del rischio.

L'Operatore, effettuato il versamento nei tempi previsti, dovrà far pervenire al Servizio competente della ASL, in tempi brevi, l'attestazione di avvenuto versamento.

Gli importi delle tariffe sono versati dall'Operatore alla ASL competente per territorio rispetto alla sede operativa dell'attività attraverso le modalità indicate nella richiesta di pagamento.

Procedure per la verifica dei pagamenti e per l'omesso o incompleto pagamento

Qualora l'Operatore, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della nota corredata di relativa bolletta, non provveda al versamento completo della tariffa, il Dipartimento di Prevenzione ovvero il Servizio competente provvederà ad inviare un sollecito di pagamento, procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30%, oltre agli interessi legali.

Decorsi 30 giorni dalla notifica della seconda richiesta di pagamento, qualora l'Operatore non abbia provveduto al versamento della tariffa richiesta, il Dipartimento di Prevenzione ovvero il Servizio competente invia la documentazione degli Operatori inadempienti all'UO Affari legali della propria ASL, la quale attiva le procedure di riscossione coattiva ai sensi dell'art.17, comma 4, D.Lgs. 32/2021. Contestualmente all'avvio della procedura prevista all'art.17, comma 4 del Decreto, il Dipartimento di Prevenzione sospende i controlli ufficiali su richiesta (tra cui le Certificazioni per l'export). Detti controlli non saranno ripristinati ed effettuati fino alla corresponsione delle somme dovute anche nel caso in cui lo stabilimento e/o la gestione dello stesso sia trasferita a seguito di cessione o fitto di ramo d'azienda ad altro Operatore. In quest'ultimo caso, i debiti con La ASL sono trasferiti al gestore dello stabilimento.

4) Emissione delle tariffe forfettarie per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento) - Sezione 7 Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/2021.

La tariffa forfettaria di € 20,00 a capo animale di cui alla Sezione 7 dell'Allegato 2 al Decreto si applica, a seguito di ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori dal macello su richiesta da parte dell'OSA interessato.

Il veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente, espletata l'ispezione, provvede a comunicare allo SVIAOA i dati necessari al calcolo della tariffa e all'emissione della notifica di pagamento da parte del Servizio.

La tariffa è applicata a prescindere dall'esito dell'ispezione ed è comprensiva della certificazione prevista.

La tariffa è maggiorata del 0,50%, come previsto dall'art. 8, comma 4 del decreto.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che la stessa non è dovuta in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, citata al punto 1).



Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui sopra (art.13, comma 9 del decreto).

L'Operatore è tenuto al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento. In caso di inadempienza, si procederà ad una nuova richiesta con all'applicazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali fermo restando, in caso di reiterato inadempimento, l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva ai sensi dell'art.17, comma 4, D.Lgs. 32/2021.

5) Emissione delle tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni art. 6, comma 13 e Sezione 8 Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21.

Le disposizioni contenute nei D. Lgs 32/21 e del D. Lgs 27/21 modificano le procedure finora previste per i riconoscimenti degli stabilimenti che vengono pertanto ricondotti alle competenze delle ASL.

Nella Sezione 8) dell'allegato 2 del decreto sono previste le tariffe forfettarie per il Riconoscimento (condizionato e definitivo) degli Operatori e i relativi aggiornamenti, operanti nei seguenti settori:

- **Alimenti** di cui all'art. 6 Reg. CE n. 852/2004 e di cui all'art. 148 del Reg UE n. 2017/625, in relazione al riconoscimento degli stabilimenti secondo quanto previsto dai Reg. UE n. 852/2004 e 853/2004.
- **Mangimi** di cui agli artt. 9 e 10 del Reg. CE n. 183/2005 e art.79 par. 2 lett. b) del Reg. UE n. 2017/625.
- **Sottoprodotti** di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. CE n. 1069/2009.
- **Sanità Animale** limitatamente al riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti di cui agli artt. da 94 a 100 e da 176 a 184 del Reg. (UE) 2016/429.

La tariffa per ogni ora impiegata dall'Autorità Competente per il rilascio delle Autorizzazioni (diverse dal riconoscimento) è invece calcolata su base oraria ai sensi del art. 10 comma 2, D.lgs n. 32/2021.


Per il rilascio del riconoscimento e per il suo aggiornamento, a seguito di presentazione dell'istanza prevista dalla normativa regionale di riferimento, l'Operatore è tenuto al pagamento, a seguito di notifica da parte della ASL, della rispettiva tariffa forfettaria di cui alla Sezione 8.

Qualora il Controllo Ufficiale effettuato dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente ecceda la durata di 3 ore (2 ore in caso di aggiornamento dell'atto di riconoscimento), sarà trasmessa all'Operatore da parte del Servizio del Dipartimento interessato (prima della conclusione del procedimento) un'ulteriore richiesta di pagamento, calcolata su base oraria ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Decreto per le ore di controllo eccedenti, con eventuale applicazione della maggiorazione del 30% per attività effettuate tra le ore 18,00 e le ore 6,00, in giornate festive o con richiesta dell'operatore inferiore alle 24 ore la data prevista per il Controllo Ufficiale.

La tariffa forfettaria e la tariffa aggiuntiva su base oraria sono riscosse direttamente dalla ASL e, nelle more di decisioni in merito della Giunta Regionale, l'intero introito di cui alla sezione 8, dell'allegato 2) resta alle ASL che lo riscuote e non forma oggetto di trasferimento ad altri Enti secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del Decreto.

Qualora, contestualmente allo svolgimento del Controllo Ufficiale in oggetto, si eseguano attività su richiesta dell'Operatore per il rilascio di certificati/attestazioni, le ore a tal fine impiegate sono tariffate a parte secondo le modalità previste all'art. 10 (2) e l'importo è aggiunto alla tariffa più favorevole per l'Operatore.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V. si specifica che la stessa non è dovuta in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, citata al punto 1).



Per la registrazione e il relativo aggiornamento, a seguito di presentazione dell'istanza prevista dalla normativa regionale di riferimento, l'Operatore è tenuto al pagamento della rispettiva tariffa forfettaria di cui alla Sezione 8 a favore della ASL territorialmente competente

Il procedimento finalizzato al rilascio del riconoscimento, dei relativi aggiornamenti o di rilascio delle autorizzazioni può essere avviato a conclusione del procedimento interprocedimentale svolto dalla ASL competente per territorio, da parte del SUAP dopo aver verificato che l'OSA abbia effettuato il pagamento completo alla ASL (tariffe forfettarie ed eventuali tariffe su base oraria).

L'Operatore è tenuto al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento. In caso di inadempienza, si procederà ad una nuova richiesta con all'applicazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali fermo restando, in caso di reiterato inadempimento, l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva ai sensi dell'art.17, comma 4, D. Lgs. 32/2021.

Contestualmente all'avvio della procedura di recupero del credito la ASL sospende i controlli ufficiali su richiesta.

La tariffa per l'aggiornamento della registrazione e del riconoscimento non è dovuta nel caso di:

- sospensione o revoca del riconoscimento;
- sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato;
- variazione della toponomastica;
- variazione di rappresentante legale di società di capitali.

6) Emissione delle tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario della ASL in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta – Art. 7 del D. Lgs. 32/2021.

Per l'ispezione effettuata dal veterinario dello SVIAOA, su richiesta dell'interessato, in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo ovvero animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, si applica per ogni seduta di macellazione la tariffa prevista dalla Sezione 9 dell'Allegato 2 del Decreto.

Tali tariffe sono escluse dalla maggiorazione dello 0,50% ai sensi dell'art. 8 comma 4, lett. b) del decreto.

Per il primo animale sottoposto a macellazione, si applica la tariffa forfettaria di cui alla lettera a) della Sezione 9 comprensiva delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, si applica la tariffa forfettaria di cui alla lettera b) della medesima Sezione 9. Una volta espletate le attività, lo SVIAOA applica la tariffa, ottenuta sommando la tariffa forfettaria per il primo animale oggetto di macellazione e la tariffa per gli eventuali animali successivi al primo, e provvede all'emissione della richiesta di pagamento

Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui al punto precedente.

Il Decreto prevede che, ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica, in caso di macellazione di animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuti nei piani di controllo, **l'analisi per la ricerca delle Trichine è effettuata gratuitamente dall'IZSM territorialmente competente.**

La tariffa forfettaria è riscossa direttamente dalla ASL e non è oggetto di trasferimento ad altri Enti secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del Decreto.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che la stessa non è dovuta in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, citata al punto 1).

L'interessato è tenuto al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento. In caso di inadempienza, si procederà ad una nuova richiesta con all'applicazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali fermo restando, in caso di reiterato



inadempimento, l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva ai sensi dell'art.17, comma 4, D.Lgs. 32/2021.

7) Emissione delle tariffe per Controlli Ufficiali originariamente non programmati, Controlli Ufficiali e altre attività Ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dalla ASL – Art. 9 del D. Lgs. N. 32/21.

Per i Controlli Ufficiali originariamente non programmati, ossia quelli necessari a seguito di riscontro di non conformità o sospetta non conformità successivamente confermata, nonché per i Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali su richiesta dell'Operatore, di cui all'art. 9, comma 3 del Decreto, effettuati anche con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 32/2021, si applica la tariffa oraria (€ 80,00) prevista della Sezione 1 dell'Allegato 3 al Decreto.

Rientrano nella presente disposizione i Controlli Ufficiali originariamente non programmati in materia di:

- **Alimenti e sicurezza alimentare;**
- **Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA);**
- **Mangimi;**
- **Salute animale;**
- **Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;**
- **Benessere degli animali;**
- **Immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.**

Si chiarisce che la tariffa di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 9 del decreto si applica a tutti gli Operatori, senza esclusioni, compresi gli Operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, i broker e gli Operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti Fitosanitari, ove pertinente.

Qualora i Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali siano poste in essere a seguito di un reclamo o di un sospetto di non conformità, la tariffa si applica solo a seguito di accertamento della non conformità e solo all'Operatore che ha generato la non conformità.

La tariffa, inoltre, si applica anche per i Controlli Ufficiali di follow-up sull'Operatore che ha generato la non conformità.

Non rientrano tra i controlli ufficiali originariamente non programmati quelli effettuati nell'ambito di allerte, ad eccezione dei controlli ufficiali sugli operatori responsabili di non conformità che ha dato origine all'allerta.

Una volta espletate le attività, il Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione applica la tariffa ottenuta moltiplicando il numero delle ore impiegate nell'attività di controllo Ufficiale tra le 6,00 e le 18,00 con eventuale applicazione della maggiorazione del 30% per attività effettuate tra le ore 18,00 e le ore 6,00, in giornate festive o con richiesta dell'operatore inferiore alle 24 ore la data prevista per lo svolgimento dell'attività, aumentata dell'importo delle eventuali analisi di laboratorio, prove e diagnosi, nonché dello 0,50%, come previsto dall'art. 8, comma 4°, del decreto e le trasmette all'OSA.

In caso di Controllo Ufficiale non programmato, svolto tra le 18,00 e le 6,00 o in giorni festivi, non si applica la maggiorazione del 30%.

In caso il Controllo Ufficiale a seguito di riscontrata non conformità si svolga in occasione di Controllo Ufficiale programmato la tariffa non si applica.

Qualora l'Operatore richieda il rilascio di un certificato o attestazione che prevede la effettuazione di un Controllo Ufficiale e questo si svolga nell'ambito di un Controllo Ufficiale programmato previsto per le Sezioni da 1 a 5, le ore impiegate sono tariffate separatamente ed aggiunte alla tariffa più vantaggiosa per l'operatore.

Qualora il rilascio di un certificato/attestazione non richieda la effettuazione di un Controllo Ufficiale presso la sede dello stabilimento, la tariffa oraria viene calcolata considerando il tempo dedicato all'esame documentale propedeutico al rilascio del certificato/attestazione.



Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alla tariffa dovuta.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che la stessa non è dovuta in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, citata al punto 1).

L'Operatore è tenuto al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento. In caso di inadempienza, si procederà ad una nuova richiesta con all'applicazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali fermo restando, in caso di reiterato inadempimento, l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva ai sensi dell'art.17, comma 4, D.Lgs. 32/2021.

Contestualmente all'avvio della procedura di riscossione coattiva, la ASL sospende i Controlli Ufficiali su richiesta. Detti controlli non saranno ripristinati fino alla corresponsione delle somme dovute anche nel caso in cui lo stabilimento e/o la gestione dello stesso sia trasferita a seguito di cessione o fitto di ramo d'azienda ad altro Operatore. In quest'ultimo caso i debiti con la ASL sono trasferiti al gestore dello stabilimento.

RIPARTIZIONE, RENDICONTAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE SOMME RISCOSE AI SENSI DEL D. LGS. n. 32/2021

Le tariffe riscosse dalla ASL sulla base del D. Lgs. n. 32/2021 sono ripartite in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, come disposto dall'art. 15 del decreto.

Gli introiti derivanti dall'applicazione della maggiorazione dello 0,5%, *ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.lgs n. 32/2021*, non rientrano nella ripartizione e devono essere trasferiti dalle AASSLL al Ministero della Salute ai sensi dell'art. 15, comma 5.

Gli importi riscossi dalle AA.SS.LL. per analisi, prove e diagnosi ai sensi degli articoli 6, comma 16; 7, comma 1; 9 commi 8 e 9, D. lgs. n. 32/2021 non sono oggetto di ripartizione in quanto devono essere versate per intero al laboratorio a cui è stato inviato il campione.


SOMME RISCOSE E DA RIPARTIRE AI SENSI DELL' ARTICOLO 15, COMMI 2 E 5, D.LGS N. 32/2021

Responsabilità

Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre, dovranno essere effettuate le operazioni stabilite dagli artt. 15 e 16 del decreto. Entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, i Direttori Generali delle AA.SS.LL., in raccordo con la Direzione del Dipartimento di Prevenzione, a mezzo di specifico atto deliberativo, procedono alla ripartizione nelle percentuali fissate dall'art. 15, comma 2° del D. Lgs. n. 32/2021 in relazione al livello di compartecipazione dei vari soggetti chiamati ad intervenire ed al versamento agli Enti aventi diritto di cui al comma 2 dell'art. 15 del decreto delle somme spettanti.

La deliberazione del D.G. della ASL viene contestualmente trasmessa, unitamente al modulo 1 dell'allegato 6 al decreto, al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo.

La Regione Abruzzo, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul BURA il modulo 2 dell'allegato 6 al decreto e entro il 30 aprile lo trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Vigilanza

La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 16 comma 6, D.lgs. n. 32/2021, vigila sulla rendicontazione delle tariffe in oggetto.

In caso di mancato riparto o trasferimento delle quote secondo le procedure di cui all'art. 15, D.lgs. n. 32/2021, in conformità a quanto disposto dal comma 4, la Regione Abruzzo provvede a diffidare la ASL ad adempiere entro 30 giorni, dandone contestuale notizia al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di persistente inadempimento, la Regione Abruzzo nomina un Commissario ad acta abilitato ad avvalersi delle strutture della ASL medesima al fine di procedere ad effettuare l'adempimento omesso.

IMPIEGO SOMME RISCOSE AI SENSI DEL D. LGS. N. 32/2021

Le somme riscosse sono destinate e rigidamente vincolate, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni Reg. UE 2017/625 per quanto attiene le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari. Per quanto riguarda la quota del 90% spettante alle AASSLL, questa è espressamente destinata e vincolata alle singole Strutture Operative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare per la copertura di spese correnti e di investimento per la ottimizzazione dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Per quanto riguarda la quota del 3,5% spettante all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, questa è espressamente destinata e vincolata a quanto previsto dal P.C.N.P. della Regione Abruzzo.


Dette somme concorrono alla copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività - Reg. UE 2017/625 - di cui al Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2023-2025 (art. 15, D.lgs. n. 32/2021). Sono ricomprese le spese dei Servizi Dipartimentali correlate alle attività necessarie all'applicazione del D.lgs. n. 32/2021.

Le somme di competenza dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione devono essere ripartite nelle disponibilità dei Servizi Dipartimentali come segue:

- **Almeno il 60% in proporzione all'attività di bollettazione/tariffe forfettarie emesse dagli stessi Servizi sugli Operatori di competenza";**
- **Una percentuale alle attività/servizi del Dipartimento che si occupano comunque di Controlli Ufficiali o altre attività ufficiali sulla base di criteri stabiliti in sede di riunione del Dipartimento destinato all'approvazione del "Piano di impiego delle somme riscosse negli anni precedenti ai sensi del D.lgs. n. 32/2021".**
- Una quota degli introiti può essere destinata alla parte amministrativa in relazione alla particolare situazione organizzativa/gestionale degli stessi servizi per organizzare e migliorare il sistema dei controlli Ufficiali voluti dal decreto.

Le somme riscosse a seguito di attività congiunte e tariffate su base oraria sono assegnate in proporzione alla partecipazione (oraria) di ciascun Servizio alle attività.

In criteri di cui al presente paragrafo sono applicati a tutte le somme incassate ed ancora non spese derivanti dal D.lgs. n. 194/2008.



I Direttori Generali delle AA.SS.LL, con atti deliberativi aziendali, da adottare **entro il 15 marzo di ogni anno**, approvano oltre la programmazione annuale delle attività ufficiali, i **“Piani di impiego delle somme riscosse ai sensi del D.lgs. n. 32/2021”** proposti dai Direttori Dipartimentali e contenenti anche la rendicontazione dell’ultimo Piano approvato.

L’impiego delle somme è soggetto infatti a rendicontazione di tutti i progetti contenuti nei Piani da parte della Direzione Dipartimentale, entro il mese di marzo dell’anno successivo.

Detti Piani sono predisposti dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., sentiti tutti i Direttori dei Servizi a cui afferiscono le somme oggetto del piano.

I **“Piani di impiego delle somme riscosse negli anni precedenti ai sensi del D.lgs. n. 32/2021”** possono prevedere spese nel rispetto dei seguenti criteri:

- 20% per formazione del personale preposto ai controlli;
- 80% per investimenti in beni strumentali, software, personale e acquisto di materiali di consumo;

Gli atti deliberativi aziendali di approvazione dei suddetti “Piani di impiego delle somme riscosse negli anni precedenti ai sensi del D.lgs. n. 32/2021”, completi del piano economico delle spese e la programmazione annuale dei controlli ufficiali, dovranno essere trasmessi al competente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, una volta l’anno entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.

Il totale delle somme riscosse per ogni ASL regionale nell’anno 2022 risulta dalla Determinazione DPF011/18 del 27.03.2023 del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo.

La Regione Abruzzo vigila sull’impiego e sulle destinazioni, da parte delle AA.SS.LL., delle somme oggetto di tariffazione ai sensi del D.lgs. n. 32/2021.

TABELLA TARIFFAZIONE – COSTO ORARIO

TEMPO	TARIFFA	MAGG. 0,50%	TOTALE EURO
60 minuti	€ 80,00	€ 0,40	€ 80,40
55 minuti	€ 73,33	€ 0,36	€ 73,69
50 minuti	€ 66,66	€ 0,33	€ 66,99
45 minuti	€ 60,00	€ 0,30	€ 60,30
40 minuti	€ 53,33	€ 0,26	€ 53,59
35 minuti	€ 46,66	€ 0,23	€ 46,89
30 minuti	€ 40,00	€ 0,20	€ 40,20
25 minuti	€ 33,33	€ 0,16	€ 33,49
20 minuti	€ 26,66	€ 0,13	€ 26,79
15 minuti	€ 20,00	€ 0,10	€ 20,10
10 minuti	€ 13,33	€ 0,06	€ 13,39





GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Sanità
Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti-PDF011

Via Conte di Ruvo n. 74 - 65100 – PESCARA
Responsabile procedimento: Dott. Giuseppe Bucciarelli
PEC: dpf011@pec.regione.abruzzo.it

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32

Sezione F A Q
(Frequently Asked Questions)

1. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

Necessità di fissare delle tariffe operative puntuali.

CONSIDERAZIONI:

In tale merito si è osservato che la fissazione di una tempistica di intervento per ciascuna prestazione veterinaria, come elencato nella nota della stessa ASL, pur utile ai fini organizzativi interni del Servizio, anche allo scopo della successiva dovuta valutazione dei Medici Veterinari, non può costituire una base di intervento anche per le altre Aziende Sanitarie Locali regionali, atteso che ogni Servizio del Dipartimento di Prevenzione ha una propria Struttura/Organizzazione (personale, attrezzature, mezzi, ecc...) ed una propria dinamica gestionale operativa derivante da volumi di attività completamente diversi.

Per quanto sopra lo scrivente Servizio non ha inteso proceduralizzare una tempistica di intervento su ogni prestazione veterinaria dovuta sui controlli ufficiali ai sensi del D. Lgs. n. 32/2021.

=====

2. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

Applicazione del contributo integrativo E.N.P.A.V. ai sensi dell'art. 12 della Legge 12 aprile 1991, n. 136

Su questo argomento sono intervenuti numerosi colleghi i cui suggerimenti sono stati sintetizzati nella osservazione che segue:

Il documento prevede che non sia dovuta l'applicazione del contributo integrativo del 2% sulle prestazioni tariffabili previste dal D.L.vo 32/2021, sulla base di una sentenza della Corte di Cassazione del 2009.

L'argomento merita approfondimento. Appare alquanto singolare dare questo indirizzo sulla base di una sola sentenza e dopo che per decenni (la Legge 136 risale al 1991) è sempre stato applicato il contributo integrativo su tutte le prestazioni veterinarie, a prescindere se erogate in qualità di dipendente pubblico o di libero professionista.

Si suggerisce anche di non sconvolgere l'attuale sistema. Nonostante non sia prevista l'applicazione del 2% ENPAV nella modulistica del decreto (ma prevista dalla Legge 136 per finalità legate alla cassa pensione di categoria), certamente il collegamento con la determinazione delle tariffe rende più agevole la ricognizione del contributo.

CONSIDERAZIONI:

Le sentenze di qualsiasi giudice hanno effetto inter partes e non erga omnes: una interpretazione della Corte di Cassazione è quindi vincolante solo per il giudice cui viene rinviata la causa e ciò perché nel diritto italiano i giudici "sono soggetti solo alla legge" e non sono vincolati dalle interpretazioni degli altri giudici.

Ciò premesso, si deve però osservare come le sentenze del più alto grado di giudizio in Italia, detto appunto Suprema Corte, specie se a Sezioni Unite, non sono solo utili a risolvere tutti i dubbi sul reale significato di una disposizione legislativa ma, nella prassi, costituiscono comunque un autorevole precedente giurisprudenziale per un orientamento certamente maggioritario degli altri giudici.

Un ulteriore contributo viene dal Ministero della Salute con recentissima nota prot. n.35774 del 26.08.2022 che testualmente riporta:

..... premesso che la materia previdenziale in base alla normativa sopravvenuta è di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, questa Amministrazione non può che prendere atto delle intervenute pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia che forniscono un univoco e consolidato indirizzo circa l'interpretazione dell'articolo 12, comma 1 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

Ulteriore contributo da parte del Ministero della Salute:

..... al riguardo, si ritiene necessario chiarire che in nessun caso le autorità competenti nel determinare l'importo delle tariffe ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 e delle disposizioni di adeguamento di cui al d.lgs. 32/2021 sono legittimate a computare, a carico dell'operatore, alcuna maggiorazione ulteriore che non sia espressamente prevista dalla normativa citata. Le tariffe armonizzate negli importi, infatti, tengono già conto dei costi legati agli stipendi del personale ausiliario e amministrativo coinvolto nell'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, anche per quanto riguarda la sicurezza sociale, le pensioni e le assicurazioni in conformità a quanto previsto dal Capo VI del regolamento (UE) 2017/625 ed in particolare dall'articolo 81.

Infine, ma non da ultimo, si consideri che il legislatore italiano non ha previsto l'applicazione del 2% ENPAV nella modulistica del decreto.

Per tutto quanto sopra è stata ufficialmente fornita ai Servizi del Dipartimento la indicazione stabilita dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009.

=====

3. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

I.V.A. - Non c'è nessun riferimento sull'applicazione o meno dell'IVA sulle prestazioni tariffabili tariffe previste dal D.L.vo 32/2021.

CONSIDERAZIONI:

Per quanto attiene all'applicazione dell'I.V.A. sulle prestazioni di medicina veterinaria rese dalle AA.SS.LL. si è chiarito che il Servizio Veterinario si è già espresso in passato. E' stato richiamato il chiarimento

contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 12/1992 che risulta essere di carattere generale su ogni prestazione resa dalle AA.SS.LL. in veste di pubblica utilità (*non si realizza l'esercizio di attività commerciale*) quindi, assume una specifica valenza anche in ordine alle tariffe previste dal D. Lgs. n. 32/2021.

=====

4. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

Dal documento trasmesso non è chiara la procedura di riscossione degli importi nel caso in cui ci sia un ricorso ad analisi di laboratorio.

L'IZS a chi fatturerebbe il costo delle analisi? Alla ASL o direttamente all'operatore?

Nel caso dovesse fatturare alla ASL è tenuta o meno ad applicare l'IVA?

Secondo quale tariffario, considerato che lo stesso dovrebbe essere approvato in ogni caso dalla Regione Abruzzo?

CONSIDERAZIONI:

Il decreto stabilisce:

- *Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all'esportazione sono a carico dell'operatore che provvede al pagamento alla ASL. Tale costo è aggiunto alla tariffa di cui al comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 32/2021.*
- *Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'art. 6, comma 16, devono essere aggiunti alla tariffa di cui al comma 1. (art. 13, comma 9 del D. Lgs. n. 32/2023).*
- *Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'art. 9, commi 8 e 9, sono corrisposti dall'operatore alla ASL. (art. 13, comma 10 del D. Lgs. n. 32/2023).*

Come si vede, in ogni caso i costi delle analisi/campionamenti/ecc... devono essere versati dall'operatore alla ASL che aggiungerà tali costi (**esattamente così come fatturati dal laboratorio – IVA compresa o senza IVA**) alla tariffa applicata all'operatore.

Nel caso peraltro dell'I.Z.S. di Teramo, il "Costiario delle Prestazioni" che viene applicato è stato approvato dalle Regioni Abruzzo e Molise.

=====

5. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

IMPIEGO DELLE SOMME RISCOSE

Sono state qui raggruppate tutte le considerazioni svolte su questo stesso argomento.

Perplessità sul criterio utilizzato, cioè che "le somme di competenza dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione devono essere ripartite nelle disponibilità dei Servizi (SIAN e Servizi Veterinari) in proporzione all'attività di bollettazione effettuata dagli stessi Servizi sugli Operatori di competenza". Questo singolo criterio andrebbe a confliggere con quanto sancito dall'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo 32/2021. Vanno stabiliti anche altri criteri, come il numero del personale coinvolto nei vari Servizi, il volume delle attività di controlli ufficiali.

La ripartizione basata esclusivamente sulla bollettazione andrebbe a penalizzare i servizi che effettuano controlli ufficiali a monte delle filiere. Per questi motivi e nello spirito delle finalità del decreto andrebbero presi in considerazione anche altri criteri da stabilire, vista l'importanza dell'argomento, attraverso una concertazione tra i servizi interessati

Pare che la norma sia chiara e ponga anche fine all'annosa questione della ripartizione interna alla ASL della quota di pertinenza. Quanto alle proposizioni "creative" si ritiene che necessitino di evidenze più solide al momento insufficienti.

L'articolo 15, comma 2 lettera a) inequivocabilmente non lascia spazio ad interpretazioni di sorta sulla "ripartizione dei proventi". D'altro canto la tariffazione è legata a specifiche attività delle singole strutture complesse protagoniste dei controlli ufficiali di filiera per la garanzia della sicurezza alimentare. Le tariffe rispondono, trattandosi sostanzialmente di tassazione, a principi di "equità orizzontale e verticale" e quindi ai livelli economici differenziati che contribuiscono proporzionalmente alla finalità di miglioramento dei controlli ufficiali. La proporzionalità, di riflesso, è legata ai fabbisogni differenziati dei Servizi coinvolti nelle fasi di controllo ufficiale in rapporto alla complessità delle problematiche affrontate e al livello economico degli OSA soggetti al controllo: in sostanza, anche se l'obiettivo è comune, le risorse derivanti dai proventi del decreto legislativo non possono essere ripartite a pioggia. Indiscutibile è la natura vincolante dei fondi che si costituiscono. I Servizi coinvolti operano come CDR, per questo è necessario che i proventi facciano parte dei singoli budget economici dei singoli CDR e che non costituiscano un fondo comune indifferenziato. Ciascuno deve saper quanto ha incassato e quanto può spendere per programmare il miglioramento dell'attività specifica e, conseguentemente, rendicontare in merito, secondo quanto codificato dal decreto legislativo.

Rispetto alle norme previgenti c'è molta più chiarezza nella norma e ciò è positivo tuttavia anche in questo caso c'è un incremento delle incombenze dei servizi che andrebbe assecondato con una dotazione di risorse tale da evitare annosi ritardi. Sul punto il D.Lvo 194/08 ha lasciato sul terreno poco meno di un milione di euro lungi dall'essere prossimo al recupero e al quale hanno contribuito, e non poco, alcune incertezze e contraddizioni, intervenute proprio in sede esplicativa. Suggestivo di "non scrivere nulla se non si sa bene cosa scrivere" ed intendo dire che non si alimenti magari inavvertitamente il contenzioso, come già avvenuto in passato

ASSEGNAZIONE DEI FONDI AI SERVIZI. E' l'unica vera criticità a mio modo di vedere. La sistematica distrazione dai vincoli e dai fini per i quali la legge (sic!) li ha previsti. Mi pare che il documento almeno in parte vada in questa direzione.

CONSIDERAZIONI:

Premesso che non si rileva nessun conflitto, anzi se ne rileva una perfetta aderenza, tra il criterio di ripartizione stabilito negli indirizzi operativi regionali e l'art. 1, comma 3 del D. Lgs, n, 32/2021, che stabilisce che le somme introitate concorrono con le altre risorse del S.S.N. ad assicurare adeguate risorse umane strumentali e finanziarie per organizzare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Infatti si reputa che la "organizzazione" e il "miglioramento" dei controlli ufficiali non possano che appartenere "in primis" ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione chiamati a svolgere questa attività ed appartengono a tali Servizi esattamente in proporzione alle attività che ogni Servizio è chiamato a svolgere. A maggiore volume di attività devono corrispondere maggiori risorse per organizzarla e migliorarla e da qui quindi la indicazione della ripartizione delle somme in base alla bollettazione/tariffazione emesse dai singoli Servizi.

Non può escludersi però, come rilevato da alcuni colleghi veterinari, che vi sia una cospicua attività svolta da altri Servizi a monte della filiera. Gli stessi ritengono, conseguentemente, che vada presa in opportuna e concreta valutazione, nello spirito delle finalità del decreto, una diversa attribuzione delle somme introitate dalle ASL sui controlli ufficiali prendendo in considerazione anche altri criteri da stabilire.

Per quanto sopra si è ritenuto di accogliere parzialmente le sollecitazioni pervenute da parte di tutti e, nel contempo, salvaguardare le rivendicazioni dei Servizi (SVIAOA e SIAN) maggiormente chiamati in causa sui controlli ufficiali.

A tal fine, si è modificata la esclusiva indicazione della ripartizione solo su base delle bollette emesse con una indicazione che lasciasse invece spazio ad una diversa ripartizione che vede almeno il 60% delle somme assegnato sulla base delle bollette emesse e la restante percentuale sulla base di criteri che fossero stabiliti dagli stessi Responsabili dei Servizi della ASL in relazione delle funzioni, strutturazione ed organizzazione interna ad ogni Dipartimento e ad ogni Servizio del Dipartimento.

Si è quindi volutamente fissata una procedura che sia contemporaneamente partecipativa e responsabilizzante nella gestione dell'indirizzo da dare a queste risorse.

Infatti, poiché si è previsto che il Direttore del Dipartimento delle AA.SS.LL., sentiti tutti i Direttori dei Servizi a cui afferiscono le somme oggetto del piano, proponga al Direttore Generale della ASL il "Piano di impiego delle somme rimosse negli anni precedenti ai sensi del D.lgs. n. 32/2021", si ritiene che, in sede di Riunione del Dipartimento, i Responsabili dei singoli Servizi possano confrontarsi per stabilire la destinazione degli introiti restanti sui controlli ufficiali e quindi decidere autonomamente se attribuirli, totalmente o in quota parte, agli stessi Servizi che li producono direttamente o, nell'ottica sempre dell'organizzazione e miglioramento dei controlli stessi, deciderne una diversa destinazione.

In tale sede potrà essere anche valutato se, una esigua quota degli introiti possa semmai essere destinata, in relazione alla propria particolare situazione organizzativa/gestionale, ai Servizi generali laddove siano chiamati in causa anche Servizi Amministrativi o Contabili che possano, con le loro attività, organizzare e migliorare il sistema dei controlli Ufficiali voluti dal decreto.

=====

6. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

Non concordo sulle percentuali di ripartizione "Piani di impiego delle somme rimosse negli anni precedenti ai sensi del D.lgs. n. 32/2021" secondo me dovrebbe essere 20% per la formazione e 80% per restanti voci. Non perché la formazione non sia fondamentale, ma per spingere le Aziende ad investire sulla formazione dei Servizi almeno al pari di quanto fanno per i dipartimenti ospedalieri con i fondi che hanno a disposizione per tutto il personale, senza relegare la formazione dei Servizi Veterinari all'utilizzo dei soli proventi del decreto.

CONSIDERAZIONI:

La considerazione merita di essere accolta e gli indirizzi operativi sono stati integrati in tal senso

=====

7. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

Sono state qui raggruppate tutte le considerazioni svolte su questo stesso argomento.

Nel documento proposto inoltre non viene stabilita la ripartizione tra Regione ed ASL delle tariffe rimosse dalla ASL ai sensi dell'Allegato 2 Sezione 8, prevista dall'articolo 15 comma 7 del Decreto Legislativo 32/2021.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono, a livello regionale o di province autonome, l'eventuale ripartizione tra regione e province autonome e Azienda sanitaria locale delle tariffe rimosse dalle Aziende sanitarie locali ai sensi dell'allegato 2, sezione 8. Ciò richiede la

formazione di un fondo specifico nel quale confluiscono la quasi totalità dei proventi derivanti dalle attività dei Servizi di Sanità Animale e SVIAPZ, fondo non soggetto alle ripartizioni ad altri Enti . Nulla è detto a riguardo.

CONSIDERAZIONI:

La considerazione merita attenzione.

Si deve premettere che la competenza alla fissazione delle tariffe regionali appartiene alla Giunta regionale.

Ne consegue che anche in merito all'applicazione dell'art. 15, comma 7, del decreto, sarà la Giunta Regionale al termine dell'attuale fase di confronto a livello nazionale tra le varie regioni, a stabilire se l'introito di cui alla Sezione 8 dell'allegato 2) debba essere suddiviso tra ASL e Regione o se debba restare interamente alla ASL che lo ha prodotto o alla Regione stessa.

Nelle more delle decisioni in merito da parte della Giunta Regionale non può essere diversamente disposto e l'intero introito di cui alla sezione 8, dell'allegato 2) resta quindi intanto alle ASL che lo riscuotono.

=====

8. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

in riferimento al punto 3) della bozza e si chiede di specificare se negli "stabilimenti riconosciuti" la tariffa forfettaria di cui alla Sezione 6 del Decreto va applicata a prescindere dal quantitativo della propria produzione commercializzata all'ingrosso.

CONSIDERAZIONI:

Il decreto stabilisce che sono soggetti al pagamento della tariffa forfettaria annua gli Operatori che, nell'anno solare precedente, hanno commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all'Allegato 2, Sezione 6, Tabella A, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del Decreto.

Tutte le ulteriori indicazioni sono contenute nella Tabella A già richiamata per cui non si è ritenuto di fornire ulteriori precisazioni.

=====

9. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

-Punto 1: sez 1-3 manca riferimento comma 5 dell'art 17;
- Punto 2: sez. 2-4-5 manca riferimento comma 6 dell'art.17;

CONSIDERAZIONI:

I riferimenti normativi segnalati risultano essere procedure da attivare comunque in caso di persistente inadempimento dell'Operatore al pagamento della tariffa e sono chiaramente indicate nel decreto stesso.

=====

10. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

- Punto 4: sez. 7, l'art.9 non prevede la sospensione del C.U.;

CONSIDERAZIONI:

Il suggerimento merita di essere accolto e gli indirizzi operativi sono stati integrati in tal senso.

11. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

Nel Decreto non esiste alcun modulo di autovalutazione del coefficiente di rischio specifico per ciascuno stabilimento!!!

CONSIDERAZIONI:

Come già detto nelle premesse, il presente documento è volutamente privo di ulteriore modulistica di riferimento (*oltre quella già inserita nel decreto*) al fine di non appesantire, oltre il dovuto, l'azione amministrativa dei singoli Servizi Dipartimentali delle AA.SS.LL. regionali che, a questo punto, potranno disporre anche della modulistica nel frattempo già autonomamente predisposta.

12. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

INCREMETO DEL PERSONALE. Tenuto conto delle maggiori incombenze derivanti dall'applicazione del decreto, sollecitare le ASL a fornire i mezzi necessari in relazione alle maggiori incombenze contabili, anche la Regione potrebbe promuovere lo sviluppo di un sistema informatizzato oltre che un'assegnazione di personale amm.vo commisurato alle tariffe da individuare;

CONSIDERAZIONI:

Ambedue i suggerimenti che precedono meritano senz'altro attenzione ma, per quanto attiene alla maggiore dotazione di personale, la soluzione esula dalle competenze della scrivente Struttura ed attengono ad attribuzioni di altri Servizi del Dipartimento Sanità che, conoscendo puntualmente le norme e le dinamiche che regolano la materia, si crede che possano semmai fattivamente intervenire se opportunamente chiamati in causa dalle singole ASL, in relazione alla propria dotazione/organizzazione.

Per quanto attiene invece allo sviluppo di un apposito sistema informatizzato viene registrato il suggerimento per gli sviluppi futuri.

13. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

MACELLAZIONI DOMICILIARI. Forse è l'unico aspetto che necessita di una nota esplicativa regionale e ove necessario anche di una definizione di dettaglio, anche sotto il profilo tariffario.

CONSIDERAZIONI:

Non si ravvedono aspetti di difficoltà applicativa del decreto e si ritengono sufficienti le indicazioni già fornite.

=====

14. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

MACELLAZIONI D'URGENZA. Va meglio chiarita la procedura per uniformarla a livello regionale. Il pagamento delle analisi di laboratorio IZSAM dovrebbe essere corrisposto direttamente all'IZSAM dall'operatore. La riscossione da parte della ASL comporterebbe indaginosi passaggi di contabilità (sostanzialmente la Asl dovrebbe operare una partita di giro che potrebbe essere evitata per snellire la burocrazia). Non siamo esattori dell' IZSAM.

CONSIDERAZIONI:

Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'art. 6, commi 16 devono essere aggiunti alla tariffa corrisposta dall'operatore alla ASL. (art. 13, comma 9 del D. Lgs. n. 32/2023).

La ASL aggiungerà quindi tali costi (esattamente così come fatturati dal laboratorio) alla tariffa applicata all'operatore.

Evidentemente il principio applicato, anche sulla base delle esperienze del SUAP, è quello di non appesantire le incombenze dell'operatore e di lasciare tutto al rapporto tra le PP.AA.

=====

15. SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI:

"Per gli Operatori assoggettati o assoggettabili che trattano alimenti sia di origine vegetale che di origine animale", va chiarito cosa si intende per "Servizio competente prevalente" e "Servizio concorrente". Si può fare riferimento alla classificazione sulla base del rischio, stabilendo quale attività comporti un maggior rischio sanitario: deve essere una definizione ben chiara.

CONSIDERAZIONI:

La considerazione merita senz'altro di essere accolta. Per gli Operatori assoggettati o assoggettabili che trattano alimenti sia di origine vegetale che di origine animale, il Servizio precedente è il Servizio competente prevalente individuato nel Piano Locale dei Controlli dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, previa intesa con i competenti Direttori dei Servizi, secondo il principio del Servizio prevalente e del Servizio concorrente **sulla base della classificazione del rischio.**

Questa indicazione trova supporto nello stesso spirito delle nuove disposizioni per il quale le tariffe forfettarie vengono differenziate in base al rischio basso/medio/alto degli stabilimenti e non più, come disposto precedentemente, in base al quantitativo del prodotto.

=====